



TRIBUNALE DI MATERA

n. 1/2021

Il Giudice,

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da GALLICCHIO PIETRO – come modificata in data 20/04/2022– che prevede il soddisfacimento del fabbisogno evidenziato con il reddito del ricorrente e del di lui fratello Gallicchio Mariano Rocco che ha prestato garanzia per la fattibilità dell'accordo *ex art. 8*, comma 2, l. n. 3/12;

lette le relazioni dell'OCC in data 21/12/2021 e 20/04/2022;

visti i precedenti decreti del 19/10/2021, del 10/12/2021, del 12/01/2022, del 15/03/2022;

visti i verbali delle udienze del 17/02/2022 e del 21/04/2022;

preso atto che la proposta di accordo, così come risultante a seguito della integrazione, ha raggiunto la percentuale di cui all'art. 11, comma 2, l. 3/2012;

p.q.m.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da GALLICCHIO PIETRO con l'assistenza del gestore della crisi, avv. Francesco Paolo Chita; dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri *ex art. 13 l. n. 3/12*;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;

dà atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 3/12, dalla data dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi ai ricorrenti ed all'OCC.

Matera, 29/09/2022

Il Giudice
Got dr.ssa Anna Zaccaria